



COMUNE DI SANSEPOLCRO

PROVINCIA DI AREZZO

ORDINANZA N° 163 del 26-09-2017

OGGETTO: Manutenzione di piantagioni, siepi, opere di sostegno e ripe, conservazione dei fossi, lavorazioni di fondi agrari. Adempimenti per i proprietari e/o responsabili dei relativi fondi.

IL SINDACO

CONSIDERATE le avverse situazioni meteo degli ultimi anni, che hanno colpito la Valtiberina in generale e il comune di Sansepolcro in particolare, causando allagamenti, interruzioni di strade, frane e smottamenti, spesso riconducibili alla scarsa manutenzione del reticolo idrografico minore e alla scarsa cura nella lavorazione dei fondi, specialmente quelli agricoli;

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

DATO ATTO che la presenza di numerosi fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio comunale, se non adeguatamente puliti e spurgati è concausa di fenomeni di esondazione ed allagamenti in caso di eventi meteorici avversi arrecando pericolo per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla pubblica incolumità;

TENUTO CONTO:

- Che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- Che gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;
- Che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d) e h) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada", su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- Che ai sensi dell'art. 16, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, nonché impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
- Degli articoli 29-30-31-32-33 D.Lgs. 285/1992 in cui si impone ai proprietari di piantagioni o siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, fondi agricoli e non, con relative ripe, fossi

dove scorrono acque, collocati fronte strada o lateralmente ed essa, di provvedere alla loro adeguata manutenzione e cura;

- Dell'art. 50 commi 3, e 5, e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge Forestale della Toscana", come modificata dalla L.R. 2 gennaio 2003, n. 1 ed il relativo regolamento di attuazione 8 agosto 2003, n. 48/R "Regolamento Forestale della Toscana", così come modificato con D.P.G.R. 5 maggio 2015, n. 53/R, che disciplinano le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

RICHIAMATO l'art. 27 del "Regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e la tutela del decoro e dell'igiene urbana e ambientale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 105/2009 che recita : “

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. A tale scopo devono essere realizzate opportune opere come i canali di scolo delle acque piovane, recinzioni ecc. curandone con diligenza la manutenzione;

CONSTATATA la necessità, allo scopo di mantenere efficiente e funzionante il regime di scolo delle acque onde evitare danni al sistema viario e pregiudizio a cose o persone di provvedere con periodicità:

- Mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede del reticolo superficiale di regimazione delle acque meteoriche (fossi, canali, fossette ecc.) al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti pericolo di allagamenti, nonché rischi igienico sanitari, tramite ripulitura ed approfondimento, a giusta misura, dei fossi laterali delle strade comunali e/o vicinali, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, compreso eventuali frane, derivanti dagli straripamenti delle acque non opportunamente incanalate;
- Mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale;

CONSIDERATO altresì che le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, devono essere mantenute in stato tale da impedire sia frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, sia lo scoscendimento del terreno e che dovranno essere realizzate, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento e la necessità, inoltre, di evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

VALUTATO che tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;

VISTO il D.M. 18 ottobre 2007, n° 13286. Modifica ed integrazione del *D.M. 21 dicembre 2006, n° 12541 e.s.m.i.*, recante «Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del *D.M. 15 dicembre 2005*». (Decreto n° 13286). Pubblicato nella G. U. 30 ottobre 2007, n° 253;

RICHIAMATE inoltre le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra e in particolare, gli artt. 29-31- 32- 33 del Codice della strada (D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.);

RICORDATO che il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e responsabile di protezione civile (art. 15 comma 3 legge n. 225/1992);

VISTO l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" nel quale si fonda il potere del Sindaco di intervenire con proprio atto per motivi di igiene pubblica e sanità;

TENUTO CONTO inoltre, che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi di:

- provvedere, al più presto e comunque entro trenta giorni dalla presente, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi o nei canali che possa cagionare, trascinando, situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità nonché ad effettuare, ai fini di tutela idraulica, le opere di consolidamento e di difesa della proprietà;
- Provvedere alla ripulitura dei tombini, nei tratti intubati, dei ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica inferiore a quella del fosso;
- Fatti salvi i casi autorizzati in base alla normativa in vigore, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque;
- I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l'incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica alla viabilità e/o agli immobili contermini;
- Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate;
- E' fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulica di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati da parte degli enti competenti in base alla normativa in vigore.
- Nei fondi confinanti con strade comunali o vicinali fuori dai centri abitati, di arare e coltivare alla distanza minima di 1 metro lineare dal ciglio del fosso interno alla proprietà ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe. Le piantagioni devono rispettare le "fasce di rispetto" previste dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17;
- Provvedere a realizzare adeguate opere di regimazione idraulica durante le lavorazioni agrarie dei fondi, specialmente quelle in fregio alle strade comunali e vicinali;
- Provvedere ad allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta, derivante dalle suddette operazioni, in luogo idoneo al suo recepimento, tenendo conto della necessità di smaltimenti differenziati;
- Provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, comprese le opere di sostegno, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno;
- osservare per l'esecuzione di quanto sopra, le norme ed i criteri di cui, Reg. (CE)

n° 1782/2003 e s.m.i (Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del *D.M. 15 dicembre 2005*): elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme per il mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali. Recepimento D.M. 18 ottobre 2007, n° 13286;

Tali interventi dovranno essere ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, ottemperando a :

- il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse in genere sia rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e sia smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;
- sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale.

Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

INVITA ALTRESÌ

Gli uffici tecnici comunali competenti, la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia presenti nel territorio comunale ad esercitare un assiduo controllo sul rispetto di quanto sopra ordinato comminando, in caso di inadempienza, le conseguenti sanzioni amministrative e provvedendo alle dovute segnalazioni alle competenti Autorità per i profili penali, contabili e amministrativi.

AVVERTE

- Che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 a euro 360,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;
- Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto e che non dovessero adempiere entro il termine indicato i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio e a spese degli inadempienti. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

INFORMA

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. e Manutenzione del Comune di Sansepolcro;
- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- La presente ordinanza sindacale sostituisce la precedente Ordinanza Sindacale n. 64 del 07.05.2010 per quanto attiene la ripulitura fossi e canali di scolo;
- Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Sansepolcro, o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Sansepolcro;
- Sia comunicata al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, al Servizio Ambiente, al Servizio Polizia Municipale, al Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, al Commissariato di Polizia Sansepolcro, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Provinciale, Ufficio Tecnico dell'Unione Montana Comuni della Valtiberina Toscana;
- Sia comunicata all'ufficio segreteria comunale ed all'ufficio del messo comunale per gli adempimenti previsti a norma di legge;

IL SINDACO
Sig. Mauro Cornioli

